

COMUNE DI MANZANO



REGOLAMENTO CONTENENTE CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DALLE QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI ED INTERVENTI EROGATI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'

Approvato con deliberazione consiliare n.58 del 28.11.2022

Art. 1. Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri di determinazione delle quote di compartecipazione al costo sostenuto dal Comune per la gestione dei servizi di accoglienza fruiti presso strutture che erogano servizi a ciclo residenziale e diurno in favore di persone disabili.
2. La compartecipazione degli utenti al sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e tutela dei diritti di cittadinanza sociale è previsto dall'art.42 della Legge Regionale 6/2006.
3. I servizi presi in considerazione sono i servizi a ciclo residenziale o diurno in favore delle persone disabili.
4. La gestione dei suddetti servizi è assicurata mediante conferimento, da parte del Comune, per un periodo di regola quinquennale, di apposita delega all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (d'ora in avanti per brevità ASUFC) la quale vi provvede in forma diretta oppure in forma indiretta per il tramite di altri soggetti pubblici, del privato sociale o di altri soggetti privati, titolari di autorizzazione, accreditamento o convenzione.
5. La compartecipazione di cui al presente Regolamento trae fondamento dal principio generale secondo cui, salvo diversa specifica disposizione normativa, chiunque usufruisce di prestazioni sociali agevolate è tenuto a compartecipare al costo delle stesse. La misura di tale compartecipazione è determinata, in osservanza ai principi di equità sociale e solidarietà, in rapporto alla condizione economica del beneficiario e del relativo nucleo familiare, accertata attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), disciplinato con D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159. e ss.mm. Le quote di compartecipazione sono determinate applicando i criteri meglio specificati nel successivo art. 4.
6. Le "persone maggiorenni disabili" per le quali è prevista la compartecipazione sono le persone in età compresa tra i 18 e 65 anni d'età e l'ISEE di riferimento per "prestazioni socio sanitarie residenziali per persone maggiorenni" è quello riferito al "nucleo ristretto" attestato dal servizio INPS competente.

Art. 2. Persone soggette al pagamento della quota di compartecipazione al costo dei servizi di accoglienza

- 1 Sono tenute al pagamento delle quote di compartecipazione al costo dei servizi di accoglienza le persone disabili per le quali l'ASUFC, in esito alla valutazione di competenza dell'UVDH (Unità di Valutazione Distrettuale per l'Handicap), chiede al Comune di concedere la propria autorizzazione all'inserimento in una delle strutture di cui all'art. 1, fermo restando che dovrà trattarsi di cittadini residenti in Manzano appartenenti ad una delle seguenti categorie:
 - a) cittadini italiani;
 - b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea;
 - c) apolidi;
 - d) cittadini stranieri titolari di carta di soggiorno o di regolare permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno e quindi equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione di prestazioni di assistenza sociale ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 286/1998 e ss.mm.ii.
- 2 Ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 6/2006, gli interventi e servizi sono inoltre erogati a soggetti che possiedono uno dei seguenti requisiti:
 - a) essere titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria di cui all'articolo 27 del Decreto Legislativo 251/2007;
 - b) essere presenti all'interno del territorio comunale in situazione tale da esigere interventi non differibili e non sia possibile essere indirizzati ai corrispondenti servizi del Comune di residenza o allo Stato di appartenenza;
 - c) oltre ai beneficiari già individuati dai precedenti commi, hanno diritto di accedere alle prestazioni e ai servizi del presente regolamento i soggetti per i quali una norma nazionale o regionale preveda un obbligo di assistenza da parte del Comune.
- 3 L'inserimento in struttura potrà assumere, sulla base della valutazione compiuta dall'UVDH, esclusivamente una delle seguenti forme:
 - a) frequenza di struttura a ciclo diurno;
 - b) inserimento in struttura a ciclo residenziale sulle 16/18 ore;
 - c) inserimento in struttura a ciclo residenziale sulle 16/18 ore e contemporaneamente frequenza di struttura a ciclo diurno;
 - d) inserimento in struttura a ciclo residenziale sulle 24 ore.
- 4 Per i soggetti di cui al comma 1 e 2 del presente articolo non residenti nel territorio comunale, il Comune di Manzano si riserva il diritto di rivalsa secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6 della Legge Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 6/2006 e dall'articolo 6 comma 4 della Legge 328/2000.

Art. 3. Ambito d'applicazione

1. La gestione dei servizi presso le strutture di cui al comma 3 dell'art. 2 è assicurata mediante il conferimento da parte del Comune di apposita delega all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC).
2. Ai fini del presente regolamento:
 - a) per strutture a ciclo residenziale si intendono le strutture socio-riabilitative di varia tipologia accomunate tutte dal loro carattere residenziale, cioè dal fatto che esse rispondono anche alle esigenze abitative delle persone con disabilità, quando queste persone risultano prive del nucleo familiare o si trovano in una situazione che non permette la permanenza a domicilio;
 - b) per strutture a ciclo diurno si intendono le strutture socio-riabilitative di accoglienza esclusivamente diurna, destinate a persone con disabilità grave o medio/grave, rispondenti alle finalità di mantenere e potenziare le abilità e le autonomie individuali e di alleviare i compiti di cura e di assistenza del nucleo familiare.

Art. 4. Quantificazione della quota di compartecipazione al costo dei servizi

1. La quota di compartecipazione richiesta agli utenti per i soli servizi diurni è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) giornate effettive di presenza in struttura come comunicate da ASUFC;
 - b) dell'attestazione ISEE Socio-Sanitario.

Sulla base dei suddetti parametri la quota di compartecipazione è determinata nei seguenti importi:

VALORE ISEE SOCIO-SANITARIO	QUOTA giornaliera a carico dell'utente
Minore o uguale a 10.000,00 €	3,00 €
Maggiore di 10.000,00 €	4,00 €

2. La quota di compartecipazione richiesta agli utenti per i servizi residenziali è determinata in funzione:
 - a) delle rette stabilite da ASUFC;
 - b) dell'attestazione ISEE Socio-Sanitario residenziale.

Sulla base dei suddetti parametri la quota di compartecipazione è determinata nelle seguenti misure:

VALORE ISEE SOCIO-SANITARIO RESIDENZIALE	QUOTA A CARICO DELL'UTENTE (% RISPETTO ALLA RETTA)
Da 0 a 3.000,00	0 %
Da 3.000,01 a 7.000,00	10 %
Da 7.000,01 a 11.000,00	20%
Da 11.000,01 a 15.000,00	30 %
Da 15.000,01 a 19.000,00	50 %
Da 19.000,01 a 23.000,00	60 %
Da 23.000,01 a 27.000,00	80 %
Maggiore o uguale a 27.000,01	100%

3. La quota di compartecipazione al costo dei servizi di accoglienza in struttura residenziale è calcolata con riferimento all'anno ed è frazionata in quote mensili. In occasione di nuovi ingressi e dimissioni il calcolo della quota di compartecipazione relativa al mese durante il quale vi è stato il nuovo ingresso o la dimissione sarà effettuato su base giornaliera.
4. Le quote a carico dell'utente di cui ai commi precedenti e l'importo di cui al comma 5 possono essere annualmente aggiornate tramite delibera della Giunta comunale.
5. Nel caso di modifica della retta stabilita da ASUFC o di modifiche di cui al comma 4, la variazione della quota a carico dell'utente si applica a decorrere dal mese successivo.
6. All'utente di servizi residenziali per il quale risulti comprovato l'aver risorse insufficienti ai fini del regolare e continuo pagamento della quota di compartecipazione calcolata secondo il comma 2, è assicurato il godimento di un importo di euro 166,95 per tredici mensilità a titolo di margine di autosufficienza mediante il ricalcolo della quota di compartecipazione dovuta.
7. Il ricalcolo della quota previsto al comma 6 viene svolto su istanza di parte in deroga a quanto previsto dal comma 2.
8. Nel caso in cui un soggetto frequenti sia un servizio diurno sia un servizio residenziale, sarà tenuto al pagamento di entrambe le quote di compartecipazione come quantificate dal presente articolo, salva la facoltà di accedere a quanto previsto al comma 6.

Art. 5. Presentazione dell'istanza, fase istruttoria e data di perfezionamento

1. L'istanza per l'accesso ai benefici di cui al presente regolamento deve essere sottoscritta dal soggetto a cui i servizi vengono erogati oppure dal suo rappresentante legale. Qualora il fruitore dei servizi sia impossibilitato ad apporre la firma sulla domanda, questa potrà essere sottoscritta da un suo familiare, intendendosi il coniuge o altro soggetto fino al terzo grado di parentela.
2. Alla domanda si applicano le norme sul procedimento amministrativo di cui alla Legge 241/1990, le norme sulle modalità di invio e sottoscrizione delle istanze come previste dall'articolo 38 del DPR 4 45/2000 e dall'articolo 65 del D.lgs 82/2005 e la normativa in tema di autodichiarazioni.
3. Il provvedimento finale con cui viene definita la quota di compartecipazione a carico dell'utente produce i suoi effetti a decorrere:
 - a) dalla data di ricevimento della richiesta, nel caso in cui quest'ultima sia stata presentata in epoca successiva all'ingresso in struttura o della fruizione dei servizi diurni;
 - b) dalla data di accoglienza in struttura, nel caso in cui l'istanza sia stata presentata prima dell'ingresso nella struttura medesima o della fruizione dei servizi diurni.

Art. 6. Anni successivi al primo

Per gli anni successivi al primo, il beneficiario deve presentare entro 2 mesi dalla scadenza della precedente una valida attestazione ISEE Socio-Sanitario o Socio-Sanitario residenziale.

Fino alla scadenza del termine di cui al punto 1, la quota di compartecipazione dovuta rimane invariata rispetto a quella precedentemente applicata.

Se l'attestazione è presentata entro il termine di cui al punto 1, si procede al calcolo della quota dovuta secondo quanto previsto dal presente regolamento con applicazione a partire dal 1 gennaio dello stesso anno.

Se l'attestazione non è presentata entro il termine di cui al punto 1, l'utente sarà assoggettato d'ufficio al pagamento della quota di compartecipazione in misura piena, cioè con importo pari a quello sostenuto dal Comune, con applicazione a partire dal 1 gennaio dello stesso anno. Qualora, successivamente, venga presentata nuova attestazione ISEE, si procederà al ricalcolo della quota di compartecipazione dovuta dall'utente, con decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della stessa.

Se la mancata presentazione è dovuta a documentate circostanze non imputabili all'utente, la quota di compartecipazione da corrispondere all'Ente rimane invariata rispetto a quella precedentemente applicata.

La valida attestazione ISEE andrà consegnata entro e non oltre il termine concordato con l'ufficio. Se, anche in questo caso, il termine non venisse rispettato, si applicherà quanto previsto dal punto 4. Se il termine viene rispettato si procede al calcolo della quota secondo quanto previsto dal punto 3.

Art. 7. Modalità di versamento della quota di contribuzione e periodicità

La quota di compartecipazione in capo all'utente deve essere versata con cadenza mensile al Comune.

Nel caso di mancato pagamento di 3 quote consecutive, sarà attivata la procedura di riscossione coattiva del credito secondo quanto previsto dalla legge.

Art. 8. Norme transitorie e finali

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.